

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.15.**Disciplina dell'ippicoltura.****C. 329.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In sostituzione della relatrice Di Maggio, impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura sulla proposta di legge C. 329, d'iniziativa della deputata Gadda, recante norme per la disciplina dell'ippicoltura.

Evidenzia che la proposta di legge si compone di tre articoli e si pone l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di poter essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di poter sviluppare, anche attraverso la specifica definizione di cosa debba intendersi per attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse. Ricordo che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) aveva iniziato l'esame della propo-

sta di legge (C. 2531 Gadda) «Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore», provvedimento che non ha concluso il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

L'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che il provvedimento intende fornire una disciplina dell'attività di ippicoltura.

A tal fine il comma 2 specifica che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano. Sempre il comma 2 prevede che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento.

Il comma 4 definisce quali attività debbano essere intese, invece, come connesse a quelle di ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e promozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie nonché lo svolgimento di attività di mascalcia.

In base a quanto previsto dal comma 3, all'attività in esame si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo. Qualora le attività di cui al comma 3 (attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale) siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei cor-

rispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (articolo 56-*bis*, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 – TUIR) (comma 5). Alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'Iva agevolata al 5,5 per cento (comma 6). Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura ai sensi del comma 2 sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti (comma 7). Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8).

L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).